




COMUNE DI PADOVA
SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO

Comune di Padova	
Protocollo generale: USCITA	
0115635	03/05/2010
Classificazione: 2010 - 6.7.0	
	UOR: Settore Mobilità e Traffico
20100115635	

REGISTRO ORDINANZE

N° 307 del - 3 MAG 2010

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente nelle piazze e all'interno delle aree pedonali del "Liston", di piazza Garibaldi, di via Roma, di via Umberto I e della contrada Antenore.
Revoca dell'ordinanza n. 122/41283 del 14/02/2006.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

CONSIDERATO che:

- si ritiene necessario disciplinare la circolazione dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili all'interno delle principali aree pedonali del centro storico, secondo criteri maggiormente rispondenti alle attuali esigenze e caratteristiche funzionali di queste ultime;
- nel recente periodo si è verificato, infatti, un maggior uso delle aree centrali da parte di pedoni e ciclisti, a causa del mutato assetto della mobilità urbana, conseguente principalmente alla realizzazione della linea 1 del tram e all'estensione dei varchi di accesso alla ZTL controllati elettronicamente;
- nelle suddette aree, pur dovendo garantire il transito e la fermata operativa, così come definita dall'art. 157, lettera "b" del Codice della Strada, dei veicoli di persone disabili, è necessario evitare la sosta prolungata degli stessi in quanto possono costituire un elemento ostativo nei confronti del transito pedonale e, dove consentito, ciclabile;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 122/41283 del 14/02/2006 che istituiva il divieto di sosta permanente anche ai veicoli di servizio delle persone invalide nelle Piazze e all'interno delle aree pedonali del "Liston", di piazza Garibaldi, di via Roma, di via Umberto I e della contrada Antenore;

RICHIAMATE altresì le ordinanze:

- n. 68375 del 26-10-1996 "Nuova disciplina della Zona pedonale" che istituiva, in particolare, l'area pedonale sul "Liston";
- n. 94771 del 4-12-1998 "Provvedimenti di viabilità in piazza Garibaldi" che istituiva l'area pedonale nella parte di piazza Garibaldi destinata a tale funzione;
- n. 49709 del 2-06-1999 "Istituzione dell'area pedonale in via Roma e ulteriori provvedimenti di viabilità";
- 70/14504 del 4-02-2002 "Istituzione di un'area pedonale in un tratto di via San Francesco, via del Santo e via degli Zabarella";
- n. 86645 del 31-03-2004 "Provvedimenti di viabilità nelle vie Andrea Memmo e Umberto I";
- n. 83/38096 del 7-02-2008 che al punto 15 consente la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili in piazza dei Frutti, delle Erbe e dei Signori, al di fuori degli spazi segnati;
- n. 583/224486 del 25-08-2008 che disciplina l'area pedonale di via Daniele Manin;

RICHIAMATI:

- la legge n. 118 del 30/03/1971 sulla normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili;
- i testi delle circolari n. 1270 del 28/06/1979, n. 310 del 7/03/1980 e n. 1030 del 13/06/1983 del Ministero LL.PP. sulle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli per invalidi;
- l'art. 188 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sulla "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide";
- l'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992;
- il D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 sulle norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici;

EVIDENZIATI i contenuti dell'art. 11 del suddetto D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 che prevedono, in particolare, il caso in cui la sosta può non esser consentita;

RICHIAMATO in dettaglio l'art. 3 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, così come modificato dalla legge 1/08/2003, n. 214, che consente l'introduzione da parte dei Comuni di particolari restrizioni nella circolazione nelle aree pedonali;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate durante la riunione tenutasi alla presenza dei rappresentanti della Polizia Municipale il 26/03/2010 presso il Settore Mobilità e Traffico, dalla quale sono quindi scaturite proposte di parziale modifica e aggiornamento della suddetta ordinanza n. 122/41283 del 14/02/2006;

VISTO il parere favorevole del Comando Polizia Municipale espresso con nota in data 17/04/2010, prot. n. 104013;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 122/41283 del 14/02/2006;
2. l'istituzione del divieto di sosta permanente ai veicoli di persone invalide, eccetto che negli eventuali stalli delimitati e ad essi riservati, nelle seguenti aree:
 - a) "Liston", come definito dall'ordinanza n. 68375 del 26-10-1996 (via Otto Febbraio, via Del Municipio, via Cesare Battisti - nel tratto compreso tra via Otto Febbraio e riviera dei Ponti Romani, piazzetta della Garzeria, via e piazza Cavour, via Gorizia, via Pietro Fortunato Calvi, via Santa Lucia, via San Fermo - tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Risorgimento, via Giovanni Cittadella e via Caterino Davila);
 - b) "Contrada Antenore" come definito dall'ordinanza n. 70/14504 del 4/02/2002 (via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e riviera Tito Livio, via del Santo, tratto compreso tra via G. Stampa e via San Francesco, via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Francesco e via C. Battisti);
 - c) area pedonale di piazza Garibaldi;
 - d) via Sant'Andrea, via Marsilio da Padova, via G. Oberdan;
 - e) via Roma;
 - f) via Umberto I, tratto compreso tra il ponte delle Torricelle e via A. Memmo;
 - g) piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori;
 - h) via Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio e via Altinate;
 - i) via Altinate, tratto compreso tra riviera Dei Ponti Romani e via San Gaetano;
 - j) via Eremitani, tratto compreso tra via Zabarella ed il numero civico 10;
 - k) via Carlo Cassan, tratto compreso tra piazza Eremitani e via Altinate;
 - l) via Daniele Manin, nelle fasce orarie in cui vige la disciplina di area pedonale;
3. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Manutenzioni del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini

